

N. R.G. 2989/2018

N. 4914/19 Sen.
N. 5375/19 Rep.
N. F.N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2989/2018 promossa in grado d'appello

DA

_____ elettivamente domiciliat _____ presso
lo studi _____ che lo rappresenta e difende come da delega
in atti _____

APPELLANTE

CONTRO

_____ elettivamente

pagina 1 di 8

domiciliati in _____

presso lo studio dell'avv. _____

che li rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO

avente ad oggetto: altri rapporti condominiali

sulle seguenti conclusioni

Per _____

Voglia

l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, così conseguentemente statuire:

Nel merito

Accertarsi e dichiararsi l'obbligo di rendiconto in capo ai convenuti, nelle loro rispettive e indicate qualità, ai sensi dell'art. 1713 C.C. e, conseguentemente, ordinarsi ai convenuti di rendere il conto del loro operato.

Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, un disavanzo di cassa determinato dai convenuti, nelle loro rispettive qualità, durante la gestione da _____ pari a € 165.756,53 o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata di giustizia, anche a seguito di rinnovo della CTU tecnico-contabile.

Per l'effetto, condannarsi i convenuti a rifondere al supercondominio attore il saldo di cassa che risulterà a seguito del rendiconto e dell'istruttoria, nella misura di € 165.756,53, o in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'espletamento della fase istruttoria, oltre a interessi legali dal 12/04/2012 al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria

Ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze articolate ai nn. da 1) a 7) della narrativa di cui all'atto di citazione (pp. 1 e 2), da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione "vero che".



Disporsi rinnovo della CTU tecnico-contabile, atteso che le conclusioni dell'Esperto nominato dall'Ufficio risultano illogiche e tecnicamente errate, per i motivi illustrati nel presente atto, disponendo eventualmente la nomina di un Collegio di esperti al fine di analizzare e riscontrare la situazione contabile, finanziaria e patrimoniale del supercondominio alla data del 12/04/2012 e di determinare, in particolare, il saldo di cassa finale a quella data".

Per

come da verbale d'udienza 9.7.2019

Per il COMUNE DI MILANO: come da verbale d'udienza 9.7.2019

FATTO E DIRITTO

Il

ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.3566/18 del Tribunale di Milano che, riconoscendo solo parzialmente la fondatezza delle sue domande ed accogliendo l'eccezione di compensazione di controparte, aveva respinto la sua richiesta di condanna

di (quali eredi

socio accomandatario della

aveva rivestito l'incarico di amministratore del supercondominio stesso) al pagamento della somma di Euro 165.756,53, pari alle somme trattenute senza giustificazione

al termine del suo incarico professionale. Ha impugnato la suddetta sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto a suo favore l'intero importo richiesto, limitando l'accertamento delle somme indebitamente trattenute ad Euro 20.640,63, sulla base di una CTU che non avrebbe correttamente iscritto le poste attive e passive nella



ricostruzione contabile della gestione del periodo 1.10.2006-30.9.2011); ha contestato inoltre la decisione relativa alla compensazione opposta dagli eredi [redacted] trattandosi di credito che avrebbe potuto essere azionato solo dalla [redacted]

[redacted] hanno chiesto la conferma dell'appello, rilevando come mai in precedenza [redacted] avesse contestato la loro legittimazione a far valere in compensazione il credito per compensi professionali e come l'attività di amministrazione fosse stata svolta dall'unico socio accomandatario [redacted] alla cui morte sarebbero subentrati gli eredi.

E' intervenuto quindi il Comune di Milano, quale condomino di maggioranza del [redacted] aderendo agli argomenti svolti dall'appellante.

L'intervento de [redacted] va dichiarato inammissibile, senza necessità che la questione sia stata sottoposta alle parti ai sensi dell'art.101, II co. cpc poiché "in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incumbenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali" (Cass. n. 19372/15). Detto intervento è avvenuto solo nel presente



grado ed è dunque soggetto ai limiti di cui all'art.344 cpc: va escluso, invece, che il [redacted] possa proporre avverso la sentenza di primo grado opposizione di terzo a norma dell'art.404 cpc, che è riservata ai soggetti che deducano diritti incompatibili con quelli accertati dal Tribunale, risentendo pregiudizio ad loro autonomo diritto (atteso che il [redacted] si è costituito solo *ad adiuvandum* rispetto alle domande del [redacted]). Ne segue l'irripetibilità delle spese di lite dallo stesso sostenute.

La domanda del [redacted] avente ad oggetto la ripetizione delle somme che [redacted] - in proprio - avrebbe personalmente trattenuto al termine dell'incarico di amministratore del [redacted] stesso conferito alla società che gestiva, è stata correttamente proposta nei confronti degli eredi del soggetto che è stato indicato come responsabile dell'ammacco di cassa: trattandosi tuttavia di debito ereditario, esso è soggetto alla regola della parziarietà ex art.752 c.c., cosicché la richiesta condanna può essere emessa solo pro quota a carico di ciascuno dei tre appellati, e precisamente per un terzo ciascuno essendo questi rispettivamente la moglie ed i due figli del defunto (art.581 c.c.). Nel merito la ricostruzione della gestione del [redacted] per il periodo in cui [redacted] si è occupato (attraverso lo [redacted] della sua amministrazione è stata affidata dal Tribunale ad un CTU [redacted] le cui conclusioni vengono condivise anche da questa Corte. Ed invero, a prescindere dalla correttezza o meno dell'iscrizione alle voci attive o passive delle varie poste (questione che attiene al rendiconto patrimoniale del [redacted]), ciò che



l'appellante può ascrivere alla condotta di [redacted] è esclusivamente l'appropriazione di somme ricevute dai condomini, per non essere state riversate nelle casse del [redacted] in difetto di alcuna giustificazione (e cioè l'impiego per il soddisfacimento di interessi del [redacted] stesso). Questo può dirsi dunque essere avvenuto solo relativamente all'importo evidenziato dal CTU di Euro 20.640,63, atteso che gli ulteriori "disavanzi" sono costituiti da spese che il Supercondominio avrebbe dovuto incassare dai singoli condomini.

Ne discende, pertanto, la condanna di ciascun appellato al pagamento della somma di Euro 6.880,21, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Gli appellati, infatti, non hanno titolo ad opporre in compensazione alcun credito maturato a favore di [redacted] e portato dalle due (non contestate) fatture nn.30/2010 e 32/2011 (doc.3 appellati): detto che tale società è divenuta [redacted] con il subentro a far tempo dal 9.2.2012 di [redacted] nella posizione di accomandatario alla morte di [redacted] la medesima si è estinta con la sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 26.7.2012 (doc. appellante). Da tale momento, pertanto, il credito societario poteva essere azionato non dagli eredi dell'ex accomandatario, bensì dagli ex soci (cfr. Cass. n.6070/13): il fatto che tali fosse [redacted] è in proposito irrilevante, non avendo agito in questa loro qualità, ma in quella di eredi [redacted]



Il limitato accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per 1/3 delle spese processuali dei due gradi di giudizio tra appellante ed appellati, con condanna di questi ultimi in via tra loro solidale - al pagamento delle residue, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM n.55/14 come aggiornato sulla base del DM n.37/18, avuto riguardo alle somme effettivamente attribuite ed alla complessità delle questioni trattate.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. in riforma della sentenza n.3566/18 del Tribunale di Milano, condanna [redacted] al pagamento ciascuno della somma di Euro 6.880,21, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna [redacted] in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 4.835,00 (di cui Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.620,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali, e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 3.777,00 (di cui Euro 1.080,00 per la fase di studio, Euro 877,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.820,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.



3. Dichiara inammissibile l'intervento del [redacted] e l'irripetibilità delle
spese processuali da questo sostenute.

Così deciso in Milano il 4.11.2019

Il Consigliere es

[Handwritten signature]

Il Presidente dr. ss

[Handwritten signature]



IL FUNZIONARIO GIURIDICO *[Handwritten signature]*